



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 settembre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società F2i SGR S.p.A. pervenuta il 1° luglio 2019;

VISTA la richiesta di informazioni inviata in data 30 luglio 2019, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive inviate dalla società F2i SGR S.p.A. pervenute in data 12 agosto 2019, successivamente integrate in data 26 agosto 2019;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. F2i S.G.R. S.p.A. (nel seguito, "F2i") è una società di gestione del risparmio, attiva nella gestione di due fondi di investimento mobiliari (F2i-Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture; F2i-Terzo Fondo per le Infrastrutture), specializzati nel settore delle infrastrutture. Nell'ultimo esercizio conclusosi nel 2018, il Gruppo F2i ha realizzato un fatturato

consolidato al livello globale di circa [2-3]* miliardi di euro, di cui [2-3] miliardi di euro realizzati in Italia.

2. EI Towers S.p.A. (nel seguito, “EI Towers”) è una società che opera nel settore delle infrastrutture di rete e dei servizi integrati per le comunicazioni elettroniche offerti agli operatori del settore radiofonico, televisivo e del settore delle telecomunicazioni mobili. La società è nata dalla fusione tra il ramo di azienda di Elettronica Industriale, che comprendeva le attività di realizzazione e gestione di torri e tralicci per l’ospitalità di impianti televisivi, e Digital Multimedia Technologies, soggetto attivo nell’erogazione dei medesimi servizi, avvenuta nel dicembre 2011¹ ed è soggetta all’adempimento di Misure imposte dall’Autorità ad esito di tale concentrazione.

3. Nel 2018 F2i ha acquisito il controllo di EI Towers², precedentemente detenuto indirettamente da **Mediaset S.p.A.** (nel seguito, “Mediaset”). Quest’ultima ha mantenuto una partecipazione del 40% in EI Towers ed alcuni poteri riconosciuti quale azionista di minoranza – in virtù dei patti parasociali – che le permettono di esprimere alcune prerogative di veto, in particolare su operazioni che riguardano le parti correlate. Mediaset controlla indirettamente Elettronica Industriale S.p.A. (nel seguito “EI” o “Elettronica Industriale”), la quale è titolare dei diritti d’uso di 5 frequenze televisive terrestri in tecnologia trasmissiva DVB-T³ e gestisce in modalità *full service* ulteriori 2 frequenze televisive degli operatori Elettronica Industriale S.p.A. (Wind Tre S.p.A.) e Prima TV S.p.A..

4. Persidera S.p.A. (“Persidera”) è un operatore attivo nella realizzazione, manutenzione e gestione delle reti frequenziali televisive (c.d. “*multiplex*”) che detiene attualmente i diritti d’uso di 5 frequenze televisive terrestri in tecnologia trasmissiva DVB-T. Nel 2018 Persidera ha realizzato un fatturato di 76,1 milioni di euro, interamente in Italia.

* Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ Cfr. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies.


² Cfr. Provvedimento AGCM n. 27315 del 13 settembre 2018, caso C12179 – F2i S.G.R./EI Towers.

³ *Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T)*. È lo *standard* del consorzio europeo DVB per la trasmissione televisiva digitale terrestre approvato e pubblicato dall’ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*). Con DVB-T2 si indica la seconda generazione dello *standard* trasmissivo che dovrebbe incrementare l’efficienza nell’uso dello spettro frequenziale del 30-50%. Cfr. Provvedimento AGCM n. 26258 del 30 novembre 2016, caso IC41 – Indagine conoscitiva sul settore audiovisivo.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di F2i del controllo esclusivo della società Persidera S.p.A. e della sua controllata TIMB2 S.r.l. che detengono i diritti d'uso e la relativa rete rispettivamente di 4 e 1 *multiplex*. Il capitale di Persidera è attualmente detenuto al 70% da Telecom Italia S.p.A. ("TIM") e al 30% da GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. ("GEDI"). Il complesso aziendale di Persidera e TIMB2, quindi, sarà suddiviso fra due newco all'uopo costituite: NetCo, a cui sarà conferito il complesso aziendale della rete; e MuxCo, a cui saranno destinati le attività immateriali (diritti d'uso) e marginali attività materiali. NetCo sarà acquisita da EI Towers, mentre MuxCo sarà acquisita da F2i SGR (Figura 1 *infra*). MuxCo stipulerà altresì un contratto di servizio con NetCo ed EI Towers funzionale all'utilizzo della rete fisica di Persidera confluita in NetCo.

Figura 1 – Schema dell'operazione rappresentato dalla Parte notificante



III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. I MERCATI RILEVANTI

7. In ragione delle attività svolte delle società EIT e Persidera, la concentrazione in oggetto interessa la filiera televisiva, con particolare riferimento ai servizi che permettono la trasmissione dei contenuti su frequenze terrestri in tecnica digitale (DTT, v. Figura *infra*).

Figura 2 – Schema relativo alla filiera dei mercati televisivi con particolare riferimento alla distribuzione del segnale televisivo digitale terrestre



8. Come primo livello della filiera è possibile individuare quello relativo alle infrastrutture dedicate all'ospitalità di impianti di diffusione dei segnali televisivi ("*tower business*"), costituite da infrastrutture verticali (torri, pali, tralicci), idonee ad ospitare le antenne e gli impianti di trasmissione e

diffusione degli operatori di rete e da fabbricati attrezzati per l'ospitalità degli apparati trasmettenti.

9. I servizi offerti dalle tower companies consistono nella messa a disposizione delle infrastrutture per alloggiare le apparecchiature di trasmissione⁴ e diffusione⁵ e i sistemi di irradiazione del segnale (antenne) nonché gli impianti ausiliari (impianti di alimentazione, protezione elettrica, climatizzazione). Oltre a tali servizi, le tower companies offrono usualmente servizi di installazione e manutenzione preventiva e correttiva degli impianti e delle apparecchiature e altri servizi correlati quali l'allacciamento elettrico, l'alimentazione degli apparati, l'alimentazione dei servizi (quali la ventilazione), la manutenzione degli impianti elettrici e ogni altra attività ad essi collegata.

10. Secondo gli orientamenti dell'Autorità⁶, si ritiene che, sotto il profilo merceologico, i servizi in questione individuano tre distinti mercati rilevanti: (i) delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva; (ii) delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora; (iii) delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili.

11. Nel caso di specie, in ragione delle attività di EI Towers e Persidera, l'operazione interessa il mercato delle infrastrutture per la diffusione televisiva. Nella tabella seguente sono mostrate le quote di mercato in volume, considerando il numero di siti di trasmissione (torri) ed in valore, considerando il fatturato realizzato nel 2018 dagli operatori nazionali.

Tabella 1– Mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva

Operatore di rete	Num. Torri	%	Fatturato 2018 (mln. Euro)	%*	Fatturato 2018 (escluso infragruppo, mln. Euro)	%*
EI Towers	[2.000-2.500]	[35-40%]	[100-495]	[50-55%]	[10-30]	[80-85%]
Rai Way	1.995	[35-40%]	[100-495]	[45-50%]	[1-10]	[15-20%]
Operatori locali	[1.000-1.500]	[25-30%]	n.d.			
Tot.	[5.500-6.000]		[100-495]		[10-30]	

*Le quote in valore considerano esclusivamente gli operatori nazionali

⁴ Le apparecchiature di trasmissione (o contribuzione) sono funzionali all'erogazione dei servizi di contribuzione, intesi come trasporto unidirezionale tra siti prestabiliti o tra siti e satelliti di segnali audio, video, fonia, dati.

⁵ Le apparecchiature di diffusione sono i dispositivi atti a svolgere servizi di diffusione, vale a dire i servizi che consistono (i) nella codifica e composizione (multiplazione) dei segnali televisivi, radiofonici, ecc.; (ii) nel trasporto dell'insieme dei segnali (*bouquet*) verso stazioni di diffusione (torri, satellite); (iii) nel trasporto del segnale all'utente finale. Le varie fasi della diffusione differiscono nelle tecnologie utilizzate per svolgere tali funzioni a seconda del mezzo trasmissivo scelto (terrestre digitale, analogico, satellitare).

⁶ Cfr. Provvedimento AGCM. n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies; Provvedimento AGCM n. 27315 del 13 settembre 2018, caso C12179 – F2i S.G.R./EI Towers.

12. Su tale punto, occorre osservare che – a fronte di una quasi identità del numero di torri posseduta da EI Towers e Rai Way, nonché della presenza di diversi operatori locali – escludendo la componente *captive* (ovvero infragruppo), le quote di mercato di EI Towers appaiono essere estremamente superiori in ragione della inferiore presenza di Rai Way, rispetto ad EI Towers, nella fornitura di servizi verso *broadcaster* digitali terzi.

13. Inoltre, gli operatori locali forniscono agli operatori nazionali esclusivamente servizi di ospitalità e non servizi di gestione completa (c.d. servizi *full service*). In effetti, non si ritiene che essi siano in grado di offrire servizi *full service* in quanto tali servizi presuppongono la presenza di postazioni nell'intero territorio nazionale, circostanza che è incompatibile con la natura locale delle *tower companies*.

14. Venendo al secondo livello della filiera, secondo una definizione ormai consolidata⁷ dell'Autorità, il mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri in tecnica digitale (DTT), c.d. *broadcasting digitale*, ha ad oggetto la capacità trasmissiva (impianti e frequenze) destinata alla trasmissione del segnale televisivo terrestre mediante reti digitali. Dal punto di vista geografico si deve osservare che esiste una distinzione tra reti televisive digitali terrestri nazionali e reti televisive digitali terrestri locali (regionali), in considerazione degli specifici regimi normativi nazionali e dell'estensione geografica del segnale. Gli operatori di rete sono titolari dei diritti d'uso delle frequenze e la loro attività consiste nell'allestire capacità trasmissiva da vendere ai fornitori di contenuti, nella trasmissione del segnale e nelle attività accessorie a tal fine (montare i sistemi radianti, trasmettere il segnale, mantenere le apparecchiature, controllare la qualità del segnale, ecc.)⁸.

15. Gli operatori di rete sono i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali (*multiplex*) che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti⁹. Questi soggetti operano a valle rispetto al mercato precedentemente identificato. La normativa consente che l'operatore di rete affitti le infrastrutture necessarie anche da società terze, denominate *tower companies*. Inoltre, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche¹⁰ identifica come operatore di rete, soggetto al rilascio del

⁷ Cfr., *ex multis*, Provvedimento AGCM n. 24679 del 10 dicembre 2013, caso C7493B – Elettronica Industriale/Modifica tecnologia DVB-H/DVB-T.

⁸ Cfr. doc. 32.

⁹ Cfr. art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR).

¹⁰ D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

relativo titolo abilitativo, anche il fornitore di una risorsa correlata alla rete pubblica di comunicazione, come ad esempio le infrastrutture fisiche di trasmissione¹¹.

Tabella 2 – Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri in tecnica digitale (c.d. *broadcasting digitale*)

<i>Operatore di rete</i>	<i>Multiplex</i>		<i>Int. Ver t.</i>
Elettronica Industriale* (Mediaset)	5	25%	si
Persidera	5	25%	no
Rai-Rai Way	5	25%	si
Premiata Ditta Borghini e Stocchetti Torino (PDBST)	1	5%	si
Prima TV**	1	5%	no
Europa Way	1	5%	si
3lettronica Industriale (Wind Tre S.p.A.)**	1	5%	no
Cairo Network*	1	5%	si

* gestite in modalità *full service* da EI Towers ** gestite in modalità *full service* da EI Towers per il tramite di Elettronica Industriale

Tabella 3 – Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri in tecnica digitale (DTT), quote di mercato in valore

	Quote di mercato incluso infragruppo			Quote di mercato escluso infragruppo (mercato <i>non captive</i>)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Persidera	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]	[50-55%]	[50-55%]	[45-50%]
Elettronica Industriale	[35-40%]	[35-40%]	[35-40%]	[20-25%]	[20-25%]	[25-30%]
3lettronica Industriale	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]	[5-10%]	[5-10%]	[5-10%]
Prima TV	[5-10%]	[5-10%]	[5-10%]	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]
Cairo Network	[<1%]	[1-5%]	[1-5%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]
Rai/Rai Way	[30-35%]	[30-35%]	[30-35%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]
Europa Way	[<1%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]
Premiata Ditta Borghini e Stocchetti Torino (PDBST)	[<1%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]	[<1%]
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

16. A conclusione dell'Indagine conoscitiva sul settore audiovisivo¹²,

¹¹ Il D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, che ha recepito la direttiva 2009/140/CE e modifica il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ha precisato che per “risorsa correlata” si intendono “i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione”.

¹² Cfr. Provvedimento AGCM n. 26258 del 30 novembre 2016, caso IC41 – Indagine conoscitiva sul settore audiovisivo.

L'Autorità ha osservato che il grado di integrazione verticale degli operatori di rete attivi nel *broadcasting digitale* rispetto alle attività nei mercati a valle (della televisione gratuita, della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo e della *pay-tv*) è elevato. Infatti, solo 7 su 20 *multiplex* appartengono a soggetti non presenti nei mercati a valle. Inoltre, a fronte di un livello di integrazione che riguarda il 65% delle risorse frequenziali, si è osservato che alcuni *multiplex* sono gestiti in modalità *full service* da operatori verticalmente integrati.

17. La medesima realtà emerge dalla lettura dei documenti interni di F2i, atteso che Persidera è considerata di fatto l'unico operatore non *captive* che soddisfa la domanda di quei fornitori di servizi media audiovisivi non integrati verticalmente (v. Figura *infra*). Persidera, inoltre, appare rappresentare uno dei principali clienti non *captive* di servizi delle *tower companies*, con una quota percentuale di servizi richiesti elevata.

Figura 3 – Presentazione interna di F2i¹³

[*omissis*]

18. Il mercato del *broadcasting digitale* sta sperimentando un'evoluzione dovuta alle novità introdotte dall'art. 1, co. 1026 e ss. della legge n. 205/2017 ("Legge di Bilancio 2018") e successivamente modificati dalla legge n. 145/2018 ("Legge di Bilancio 2019") – in recepimento della Decisione (UE) 2017/899 – che disciplina il processo di liberazione della banda frequenziale 694-790MHz (c.d. *refarming* della banda 700MHz) destinati ai servizi di telefonia mobile per lo sviluppo della tecnologia 5G entro il 2022. In base a tali norme e alle successive disposizioni regolamentari attuative¹⁴, si prevede che:

a) le frequenze (*multiplex*) disponibili per le reti televisive digitali terrestri nazionali siano ridotte dalle attuali 20 a 12, di cui 10 destinate alla riassegnazione agli attuali operatori di rete e 2 oggetto di nuova assegnazione

¹³ Cfr. doc. 14, all. 11.1_A.

¹⁴ Cfr. Delibera 39/19/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)" (c.d. PNAF 2019); Delibera 129/19/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "Definizione dei criteri per la conversione dei diritti d'uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d'uso di capacità trasmissiva e per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"; Delibera 128/19/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "Avvio del procedimento per la definizione delle procedure per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi del comma 1031 - bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come introdotto dalla legge 145 del 30 dicembre 2018".

su base onerosa;

b) gli attuali diritti d'uso delle frequenze siano convertiti in diritti d'uso di capacità trasmissiva con fattore di conversione di 2 a 1 (il diritto d'uso di un *multiplex* corrisponde al diritto d'uso di capacità trasmissiva di mezzo *multiplex*);

c) per l'ottenimento del nuovo diritto d'uso per 10 anni di una frequenza sia necessario possedere (singolarmente o mediante intese per operatori che detengano singolarmente il diritto d'uso di capacità trasmissiva pari a mezzo *multiplex*) i diritti d'uso di capacità trasmissiva pari ad un *multiplex*;

d) siano assegnati ulteriori due ulteriori *multiplex*, suddivisi in 4 lotti di capacità trasmissiva pari al 50% di una frequenza;

19. In base a tali disposizioni, inoltre, si procede all'assegnazione del diritto d'uso delle nuove frequenze del PNAF 2019 qualora un soggetto detenga singolarmente o mediante intesa con altro operatore diritti d'uso pari alla capacità trasmissiva di un intero *multiplex* e, pertanto, i soggetti con 5 *multiplex* (Persidera, Rai e Elettronica Industriale) potranno immediatamente ottenere il diritto d'uso di 2 *multiplex* del PNAP 2019. Se al momento dell'assegnazione vi siano soggetti che abbiano una capacità trasmissiva pari a metà *multiplex*, non completata mediante un accordo con altro operatore di rete, questi potranno completare partecipando alla futura assegnazione o mediante la stipula di un successivo accordo. Il processo, pertanto, determina l'assegnazione in fasi diverse dei diritti d'uso delle frequenze in ragione della presenza di operatori che posseggono il diritto d'uso di capacità trasmissiva pari a metà *multiplex*.

20. Inoltre, considerato il legame che EI Towers ha con il gruppo Mediaset, dovuto alla partecipazione qualificata di Mediaset nella prima (pari al 40%) e al riconoscimento ad essa di specifici diritti in qualità di azionista di minoranza (quali i diritti di veto sulle operazioni con parti correlate), i seguenti mercati risultano altresì interessati dall'operazione di concentrazione in esame: *i*) il mercato della televisione gratuita; *ii*) il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo; *iii*) il mercato della *pay-tv*.

21. Nella prassi nazionale ed europea ¹⁵, il mercato della *pay-tv* è tradizionalmente considerato distinto dal mercato della televisione in chiaro e, più specificamente, dal mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo

¹⁵ Cfr. Provvedimento AGCM n. 27784 del 20 maggio 2019, caso C12207 – Sky Italia/R2; Provvedimento AGCM n. 18932 del 2 ottobre 2008, caso A407 – Conto TV/Sky Italia; Provvedimento AGCM n. 15632 del 28 giugno 2006, caso A362 – Diritti calcistici; Provvedimento AGCM n. 24206 del 6 febbraio 2013, caso A418C – Procedure selettive Lega calcio 2010/11 e 2011/12; Decisione della Commissione del 25 giugno 2008, caso COMP/M.5121 – News Corp/Premiere; Decisione della Commissione del 2 aprile 2003, caso COMP/M.2876 – Newscorp/Telepiù.

televisivo, benché tra questi intercorrano collegamenti derivanti da relazioni orizzontali. Il mercato della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento (mercato della *pay-tv*), di dimensione geografica nazionale, è definito merceologicamente come il mercato complessivo dei servizi televisivi a pagamento, che possono essere erogati con diversi mezzi di trasmissione. Il mercato della televisione gratuita consiste nell'attività editoriale televisiva dei canali gratuiti. È possibile individuare un mercato nazionale e diversi mercati locali in ragione dei regimi normativi regolamentari e della presenza di reti televisive locali.

22. Il mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo è definito dal punto di vista merceologico come la vendita agli inserzionisti di spazi pubblicitari su mezzo televisivo. La dimensione geografica del suddetto mercato è nazionale, in considerazione del regime normativo, delle barriere linguistiche, nonché di fattori culturali. È peraltro possibile distinguere anche un ambito locale rispetto a quello nazionale, in base alle caratteristiche della domanda di inserzioni¹⁶.

V. VALUTAZIONI

23. L'operazione di concentrazione in esame consiste nell'acquisizione del controllo di Persidera da parte di F2i. Persidera è un operatore di rete che eroga servizi di *broadcasting digitale* ai fornitori di servizi media (editori televisivi) del digitale terrestre. Tali servizi consistono nel trasporto e diffusione dei segnali televisivi sul digitale terrestre mediante la rete di Persidera che consta di 5 frequenze (*multiplex*) e dei relativi impianti che consentono l'irradiazione del segnale.

24. F2i detiene altresì il controllo di EI Towers che, per quel che più strettamente rileva nella valutazione di tale operazione, è attivo nell'erogazione di servizi di ospitalità di impianti televisivi e di servizi accessori all'ospitalità. EI Towers è il soggetto nato dalla fusione tra il ramo di azienda di Elettronica Industriale, consistente nella realizzazione e gestione di infrastrutture di ospitalità di impianti/antenne, e Digital Multimedia Technologies, soggetto attivo nell'erogazione dei medesimi servizi, avvenuta nel dicembre 2011¹⁷. EI Towers gestisce in modalità *full service* i 5 *multiplex*

¹⁶ Cfr., *ex multis*, Provvedimento AGCM n. 24206, caso A418C – Procedure selettive Lega Calcio 2010/11 e 2011/12; Provvedimento AGCM n. 23112 del 14 dicembre 2011, caso A422 – Sky Italia/Auditel; Provvedimento AGCM n. 9142, caso C4158 – Seat Pagine Gialle/Cecchi Gori Communications.

¹⁷ Cfr. Provvedimento AGCM n. 23117 del 14 dicembre 2011, caso C11205 – Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies.

detenuti da Elettronica Industriale (e altri 2 *multiplex* di Wind Tre S.p.A. e Prima TV S.p.A. gestiti dalla stessa Elettronica Industriale), nonché 1 *multiplex* detenuto da Cairo Network S.r.l.

25. EI Towers si colloca nel mercato a monte (mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva) rispetto a quello in cui opera Persidera (mercato del *broadcasting digitale*). Tuttavia, EI Towers e Persidera offrono in concorrenza diretta i servizi di gestione delle reti frequenziali (servizi *full service*) nei confronti degli altri operatori di rete.

26. Il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva ha subito negli ultimi anni un'evoluzione dei servizi erogati agli operatori di rete. In particolare, si osserva che si è avuta una transizione da servizi di ospitalità (consistenti nell'affitto degli spazi dove collocare gli impianti e le antenne degli operatori di rete) e manutenzione (manutenzione degli impianti) a servizi più complessi che consistono nella gestione completa della rete frequenziale dell'operatore di rete (modello *full service*). Su tale punto occorre osservare che il modello *full service* è erogabile sia dalle *tower companies* (EI Towers e Rai Way) che dagli operatori di rete (fra cui Elettronica Industriale e Persidera). In particolare, tali servizi di gestione completa della rete dell'operatore sono stati inizialmente erogati da Elettronica Industriale agli operatori 3lettronica Industriale (Wind Tre) e Prima TV. Al contempo, Rai Way eroga tale servizio nei confronti di Rai, mentre EI Towers eroga servizi di *full service* nei confronti di Elettronica Industriale e Cairo Network. Il modello *full service* era dapprima utilizzato in presenza di legami verticali (Rai-Rai Way e EI Towers-EI/Mediaset) o di forti legami commerciali¹⁸. Recentemente, l'operatore entrante Cairo Network ha utilizzato questa modalità al fine di costruire e gestire una nuova rete frequenziale. In questa occasione, per la prima volta nel mercato, si è assistito all'affermarsi di un modello che vede la proprietà degli impianti in capo alla *tower company* piuttosto che all'operatore di rete.

27. Con l'operazione di concentrazione, Persidera – che attualmente gestisce tecnicamente tutta la rete fisica – verrebbe suddivisa in due società di nuova costituzione: MuxCo – a cui sono destinate principalmente le immobilizzazioni immateriali (le frequenze) e alcuni asset fisici – e NetCo, in cui confluiscono la quasi totalità degli apparati di rete funzionali alla trasmissione del segnale. A sua volta F2i deterrà direttamente l'intero capitale

¹⁸ Sul punto si osservi che, secondo quanto emerso dall'indagine conoscitiva sul settore audiovisivo, i *multiplex* di 3lettronica Industriale e Prima TV gestiti in modalità *full service* da EI Towers erano impiegati per il trasporto di segnali audiovisivi di canali del gruppo Mediaset o di canali di editori terzi che erano presenti nell'offerta televisiva a pagamento Mediaset Premium. Cfr. Provvedimento AGCM n. 26258 del 30 novembre 2016, caso IC41 – Indagine conoscitiva sul settore audiovisivo.

di MuxCo, mentre EI Towers acquisirà l'intero capitale di NetCo.

28. L'operazione di concentrazione, pertanto, presenta diverse criticità, sia in ragione dell'integrazione di Persidera in F2i (la quale detiene il controllo di EI Towers), che in relazione a: (i) le modalità di implementazione dell'operazione (scissione di Persidera e contratti che saranno posti in essere tra EI Towers, MuxCo e NetCo); (ii) la presenza della partecipazione di Mediaset in EI Towers e dei poteri di veto sulle decisioni del Consiglio di Amministrazione relative a tutte le operazioni con parti correlate (ossia quelle tra EI Towers, MuxCo e NetCo).

V.1 Gli effetti unilaterali di natura orizzontale

29. Un primo aspetto di criticità concorrenziale, di natura orizzontale, è rappresentato dalla circostanza che EI Towers e Persidera sono concorrenti diretti nell'erogazione di servizi *full service*. Cairo Network, ad esempio, si è rivolto a tali soggetti in fase di realizzazione della rete. L'acquisizione del controllo di Persidera da parte di F2i eliminerebbe, pertanto, un significativo vincolo concorrenziale per EI Towers. Ciò avverrebbe, inoltre, in un momento di modifica strutturale del mercato del *broadcasting digitale* che nei prossimi anni sperimenterà la riallocazione delle frequenze televisive della banda 700MHz, il passaggio al DVB-T2 e l'assegnazione di ulteriori 2 *multiplex* nazionali, nonché l'assegnazione di frequenze locali¹⁹ e quindi un incremento della domanda di tali servizi. Peraltro, tali valutazioni sembrano essere preliminarmente confermate dall'esame dei documenti aziendali di EI Towers, soprattutto con riferimento agli operatori locali²⁰.

V.2 Gli effetti unilaterali di natura verticale

I possibili effetti preclusivi nei confronti degli operatori di rete concorrenti di Persidera

30. Un secondo profilo di criticità riguarda gli effetti preclusivi di natura verticale nei confronti degli operatori di rete concorrenti di Persidera (*rectius*: MuxCo). EI Towers potrebbe infatti negare l'accesso alle torri o imporre tariffe discriminatorie nei confronti dei concorrenti di Persidera (MuxCo) al fine di ostacolarli o incrementarne i costi, con effetti anche nei mercati a valle

¹⁹ Cfr. art. 1, co. 1026 e ss., legge n. 205/2017 (Legge Bilancio 2018). Delibere AGCOM n. 39/19/CONS, 128/19/CONS e 129/19/CONS.

²⁰ Cfr. doc. 14.

della televisione gratuita, della televisione a pagamento e della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo. Tali criticità appaiono evidenti anche in ragione della maggior diffusione dei servizi *full service*, che appaiono estremamente più complessi e personalizzabili rispetto ai servizi di ospitalità (affitto spazio) e manutenzione. Inoltre, tali effetti preclusivi sono più facilmente realizzabili anche in virtù del contratto in essere tra NetCo, MuxCo e EI Towers che presenta dei meccanismi di compensazione.

31. L'operazione potrebbe altresì incrementare gli effetti anticoncorrenziali escludenti nei confronti degli operatori di rete che volessero offrire servizi *full service* mediante una strategia di compressione dei margini. La possibilità che ciò accada emerge anche dalle considerazioni della stessa F2i che, nel valutare l'offerta di Persidera a Cairo Network, ritiene che la capacità competitiva di Persidera nell'erogazione di servizi *full service* sia limitata dalla necessità di acquisire l'ospitalità da EI Towers²¹. Orbene, la capacità competitiva di un operatore di rete sarebbe limitata allorché EI Towers (o la nuova entità) adottasse condotte di discriminazione interno-esterna tali da rendere non profittevole, per un operatore di rete non verticalmente integrato, l'erogazione del servizio *full service* offerto da EI Towers. Ne consegue che esistono rischi concreti che la nuova entità EI Towers-NetCo possa adottare condotte escludenti nei confronti di altri soggetti che vogliano offrire servizi *full service*, in particolare attraverso pratiche di compressione dei margini.

I possibili effetti preclusivi nei confronti delle tower companies concorrenti di EI Towers

32. Un terzo aspetto di criticità concorrenziale riguarda gli effetti preclusivi di natura verticale nei confronti delle *tower companies* concorrenti di EI Towers. Persidera, infatti, è il principale operatore di rete non verticalmente integrato ed esprime una parte preponderante della domanda di servizi di ospitalità delle *tower companies*. L'integrazione verticale tra Persidera ed EI Towers, considerando anche i contratti di lungo periodo in essere tra EI Towers ed altri operatori di rete, sottrarrebbe una quota elevata di domanda *non captive* delle *tower companies* rappresentata dai servizi richiesti da Persidera a soggetti diversi da EI Towers (pari a circa il [70-80%] dei servizi di ospitalità richiesti da Persidera). Tale circostanza appare compromettere irrimediabilmente la concorrenza nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva,

²¹ Cfr. doc. 11.

come indicato da alcuni operatori che hanno espresso le proprie valutazioni²², e appare tale da configurare – come emerge dalla lettura della documentazione interna di F2i²³ – un fattore catalizzatore nel processo di creazione di un operatore unico monopolista che gestisca le torri e gli impianti di trasmissione e diffusione televisiva.

V.3 Gli effetti di natura coordinata

33. Inoltre, occorre rilevare che l'operazione di concentrazione presenta rischi di natura coordinata dovuti alla presenza della partecipazione di minoranza, in misura del 40%, del gruppo Mediaset in EI Towers e nella presenza di poteri di veto che incidono su tutte le operazioni tra EI Towers, NetCo e MuxCo, in quanto parti correlate. In primo luogo, come emerge dalla documentazione di F2i²⁴, la partecipazione del 40% di Mediaset in EI Towers ha lo scopo di allineare gli interessi tra F2i ed il gruppo Mediaset. Infatti, MuxCo diverrà un operatore di rete virtuale, la cui rete fisica è detenuta da EI Towers; ciò comporterà che EI Towers influirà nella gestione di tutti gli aspetti tecnici della rete di Persidera e potrebbe generare un coordinamento su tali aspetti della rete.

34. Inoltre, il contratto tra EI Towers, MuxCo e NetCo, con il meccanismo di compensazione, potrebbe comportare il rischio di coordinamento sui prezzi praticati ai clienti editori, nonché il rischio di condivisione di informazioni strategiche – necessarie per l'implementazione del meccanismo di compensazione, quali ad esempio, gli obiettivi di *budget* di MuxCo – con Mediaset, mediante le informative al consiglio di amministrazione di EI Towers. In particolare, dalla documentazione acquisita è emerso che i consiglieri di Mediaset in EI Towers hanno avuto accesso ad una presentazione relativa a Persidera in cui si descriveva *[omissis]*²⁵. La condivisione di tali informazioni può favorire il coordinamento nel mercato del *broadcasting digitale* dove operano attualmente Persidera e Mediaset (tramite Elettronica Industriale).

35. Gli effetti di natura coordinata precedentemente descritti potranno essere più agevolmente raggiunti in virtù del contratto tra EI Towers, MuxCo e NetCo, in base al quale MuxCo riceverà una compensazione da EI Towers-NetCo se non raggiungerà certi obiettivi di *budget* e dovrà compensare EI

²² Cfr. PN29 e PN35.

²³ Cfr. doc. 14.

²⁴ Cfr. doc. 14.

²⁵ Cfr. doc. 14.

Towers-NetCo superati i medesimi obiettivi di *budget*. Ciò appare determinare un incentivo per MuxCo a non cedere capacità trasmissiva sotto certi livelli di prezzo, in quanto potrebbero risultare non convenienti in ragione dei trasferimenti da o verso EI Towers a seconda del livello di *budget* raggiunto. Si crea quindi un legame contrattuale e partecipativo che potrebbe condizionare le politiche commerciali di MuxCo in ragione della partecipazione al rischio, tramite tale meccanismo contrattuale, di EI Towers (e quindi in misura del 40% da Mediaset, che attraverso Elettronica Industriale è concorrente di Persidera-MuxCo). Tale meccanismo, inoltre, non appare avere effetti di efficienza quali l'incentivo agli investimenti, come nel caso in cui lo stesso fosse applicato ad un operatore nuovo entrante. Ciò in quanto Persidera è un operatore consolidato e non affronta le medesime incertezze di un operatore nuovo entrante in merito alle condizioni tecniche ed economiche del mercato del *broadcasting digitale*.

36. Inoltre, i rischi concorrenziali di natura coordinata possono essere accentuati dalla circostanza che i proprietari di diritti d'uso della capacità trasmissiva pari a metà *multiplex* dovranno giungere alla conclusione di intese con altri operatori al fine dell'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze di un nuovo *multiplex*, come previsto dal Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF 2019).

V.4 L'assenza di benefici a vantaggio dei clienti e dei consumatori

37. Dal punto di vista degli investimenti, l'attribuzione del complesso aziendale della rete di NetCo a EI Towers comporterà la circostanza che eventuali benefici di efficientamento non gioveranno a MuxCo, ma esclusivamente ad EI Towers, e quindi non comporteranno una riduzione dei prezzi per i clienti editori televisivi. Infatti, il prezzo dei servizi *full service* erogati da EI Towers-NetCo a MuxCo non sarà modificato nel caso di efficientamento nella gestione della rete fisica, che è attribuita a NetCo, né alcuna efficienza si può rinvenire sugli *asset* immateriali di MuxCo, che diviene, di fatto, un mero operatore di rete virtuale (MuxCo).

VI. CONCLUSIONI

38. In conclusione, l'operazione in esame consiste nell'acquisizione di Persidera, principale operatore non verticalmente integrato nel mercato del

broadcasting digitale, da parte di F2i, attiva nella medesima filiera con la società EI Towers, quest'ultima anche partecipata al 40% dal gruppo Mediaset. Persidera è di fatto l'unico operatore del *broadcasting digitale* non verticalmente integrato, che rappresenta il fornitore di servizi di diffusione televisiva per la quasi totalità degli editori televisivi non verticalmente integrati ed indipendenti presenti sul mercato. L'operazione di concentrazione, quindi, determina un cambiamento strutturale rilevante nei mercati delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale (c.d. *broadcasting digitale*), nonché nei mercati a valle di questi.

39. La presente operazione di concentrazione appare suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati *i*) delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e *ii*) dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale (c.d. *broadcasting digitale*), tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza in questi mercati e in quelli a valle degli stessi, sia in ragione di effetti unilaterali di natura orizzontale e verticale, che di effetti di natura coordinata. Su tale punto, si osserva che tali effetti anticoncorrenziali dovuti all'integrazione verticale tra Persidera ed EI Towers non appaiono essere risolti dalle modalità con cui è stata strutturata l'operazione di concentrazione e, in particolare, dalla scissione di Persidera in NetCo e MuxCo e dalla riconduzione di MuxCo nel perimetro di F2i.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame sia suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati *i*) delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e *ii*) dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale (c.d. *broadcasting digitale*), tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza in tali mercati e nei mercati posti a valle degli stessi.

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società F2i S.G.R. S.p.A., EI Towers S.p.A., Persidera S.p.A. e Mediaset S.p.A.;

b) la fissazione del termine di giorni sette, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Luigi Di Gaetano;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento, fatti salvi i termini necessari per l'acquisizione del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli